SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 agosto 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. **216.**

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato *B*;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2.

Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 4.

Tutela giurisdizionale dei diritti

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Legittimazione ad agire

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6.

Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il testo della direttiva 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 2 dicembre 2000, n. L 303.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo della citata direttiva 2000/78/CE, si veda nota al titolo.

— Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.

— Il testo dell'allegato *B* della citata legge n. 39 del 2002, è il seguente:

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».

— Il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1970, n. 131.

— Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998, supplemento ordinario.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, è il seguente:

«Art. 43 *(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)*. — 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla

razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 300 del 1970, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 15 *(Atti discriminatori)*. — È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, *di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali*.».

— Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, è il seguente:

«Art. 44 *(Azione civile contro la discriminazione)* (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). — 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.».

— Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.».

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«Art. 66 *(Collegio di conciliazione)*. — 1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2113 commi primo, secondo e terzo del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare un proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.».

— Il testo dell'art. 2729 del codice civile è il seguente:

«Art. 2729 *(Presunzioni semplici)*. — Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 3 *(Personale in regime di diritto pubblico)*. — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

03G0240

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che le eccezionali elevate temperature riscontrate nel corso dell'anno 2003 rispetto alle medie stagionali, unitamente alla mancata piovosità tardo-primaverile, ed all'anticipazione della stagione irrigua, hanno determinato una grave crisi idrica, provocando una situazione di siccità di particolare intensità con conseguenti gravi ripercussioni nel settore irriguo ed in quello per la produzione di energia elettrica;

Considerato inoltre che la sopradescritta situazione di crisi ha, tra l'altro, determinato, nelle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia contesti emergenziali, ancorché limitati, per l'uso idropotabile in aree densamente abitate;

Considerata, altresì, la ineludibile esigenza di garantire adeguati livelli di produzione energetica al sistema elettrico, anche con riferimento al notevole aumento dei consumi elettrici, causati dal persistere delle elevate temperature;

Considerato, infine, che la predetta situazione di crisi inerisce particolarmente all'asta del fiume Po ed ai suoi principali affluenti, con ogni conseguente necessità di intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti in tale ambito, ponendo in essere tutti gli interventi straordinari per il superamento di tale contesto emergenziale;

Ritenuto che la descritta complessa situazione di grave calamità impone l'adozione di iniziative improntate ad assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Viste le richieste formulate dalle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nei territori regionali interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09262

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina. (Ordinanza n. 3305).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino e San Marco D'Alunzio in provincia di Messina, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, concernente l'estensione territoriale della sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza anche ai territori dei comuni di Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici, in provincia di Messina, interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologici;

Considerato che i movimenti franosi già in atto sul territorio di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, aggravati a seguito degli eventi meteorici, hanno provo-

cato gravi dissesti idrogeologici, con conseguenti e ingenti danni ad immobili pubblici e privati ed alle infrastrutture viarie;

Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza di porre in essere interventi di carattere straordinario per il ripristino delle condizioni di sicurezza, per il contenimento del rischio ed il ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che ha interessato i comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 7 febbraio 2003 e 19 giugno 2003 citati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato provvede:

alla effettuazione di tutte le indagini preliminari necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, e finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto, ed alla attuazione dei relativi interventi;

alla realizzazione dei primi interventi indifferibili ed urgenti per la riduzione del rischio e la messa in sicurezza dei luoghi.

3. Il commissario delegato provvede altresì, sentiti i comuni territorialmente interessati, e sulla base delle indagini effettuate ai sensi del comma 2, alla successiva stesura dei piani esecutivi degli interventi, nei quali sono indicate tutte le opere necessarie al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il commissario delegato può altresì affidare ai sindaci territorialmente interessati, d'intesa con gli stessi, specifici compiti concernenti le attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale, sulla base di proprie specifiche direttive di volta in volta impartite.

3. Il commissario delegato provvede alla approvazione dei progetti ricompresi nei piani esecutivi di emergenza di cui all'art. 1, comma 3, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità del parere di cui sopra. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

6. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

7. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi della collaborazione dei sindaci e delle strutture comunali, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma

sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00; parimenti il commissario delegato è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

3. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei territori colpiti dagli eventi di cui alla presente ordinanza, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'I.N.P.S. lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002, ai fini del riconoscimento dell'indennità medesima, dell'assegno per il nucleo familiare nonché della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

4. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

Art. 4.

1. Alle esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, tenuto conto degli articolati delle richieste avanzate e delle spese sostenute, si provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal mutuo che il presidente della regione Siciliana attiverà per lo scopo a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.

2. Il commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, è altresì autorizzato ad utilizzare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, quota parte delle risorse derivanti da economie e ribassi d'asta realizzati sugli interventi relativi ad altre situazioni emergenziali in atto sul territorio della Regione siciliana.

3. La Regione siciliana è autorizzata ad assicurare la premialità nei bandi dei P.O.R. a favore dei comuni colpiti dall'emergenza di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 18-*quater*, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, art. 82;

legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4;

legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57 e 93;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 8, commi 1 e 8, articoli 10, 11, 14 e 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6;

regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3244 e n. 3267; regio decreto del 29 dicembre 1927, n. 2801;

regio decreto del 16 luglio 1936, n. 1706;

delibera giunta regionale del 20 gennaio 1999, n. 4;

delibera giunta regionale dell'11 maggio 1999, n. 20;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e successive modifiche.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2003.

Estensione alla campagna vitivinicola 2003/2004 della deroga di cui al decreto 11 settembre 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari»;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatia spongiforme bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»;

Visto il decreto 11 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002, recante deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 162/1965 al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2002-2003 nonché relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la nota con la quale il comitato permanente d'intesa fra le organizzazioni cooperative vitivinicole ha rappresentato la necessità di prevedere anche per la campagna 2003/2004 la deroga al divieto alla detenzione di mosti e vini di gradazione alcolica inferiore a 8% vol.

Visto il parere espresso dal Dipartimento delle politiche di mercato del Ministero delle politiche agricole e forestali che concorda sull'opportunità di concedere la richiesta deroga a condizione che vengano fissati i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che il citato decreto ministeriale 11 settembre 2002 relativo alla deroga concessa per la precedente campagna 2002/2003 contiene tutte le condizioni cui devono sottostare gli operatori per poter accedere alla deroga stessa, nonché le modalità per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuto pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale possano essere rese valide ed applicabili anche per la campagna 2003/2004;

Decreta:

Art. 1.

La deroga al divieto di detenzione di mosti e vini con gradazione alcolica inferiore a 8% vol, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2002 citato in premessa, è estesa anche alla campagna 2003/2004.

Art. 2.

Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della deroga di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle condizioni, agli obblighi nonché al regime di controlli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana: esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2003.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma, 1º agosto 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A09261

DECRETO 1º agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota del Dipartimento agricoltura della regione Calabria, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004, è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione: «Cirò»; «Melissa».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09317

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2001. (Deliberazione n. 20/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1967, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, fra i quali anche il citato CICS;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la relazione consuntiva sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2001, trasmessa dal Ministro degli affari esteri con nota n. 10942 del 31 marzo 2003, concernente fra l'altro: il contesto internazionale, l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) da parte dell'Italia nel 2001, la cooperazione bilaterale, altri strumenti della cooperazione bilaterale, la cooperazione multilaterale, le organizzazioni non governative (ONG), le attività umanitarie d'emergenza, l'attività di segreteria del Comitato direzionale, l'attività di monitoraggio e valutazione, la cooperazione bilaterale per aree geografiche e Paesi;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 2001;

Delibera:

È approvata la relazione annuale indicata in premessa, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2001.

Roma, 9 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

03A09315

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Finanziamento del «Sistema AV/AC» Torino, Milano, Napoli, ai sensi dell'art. 75 della legge n. 289/2002. (Deliberazione n. 24/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che, all'art. 6, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che la «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse necessarie per i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che, nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della società, pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Vista la propria delibera 12 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202/1992) con la quale l'Ente F.S. è stato trasformato in società per azioni ed in base alla quale l'esercizio del diritto di azionista compete, d'intesa, al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il progetto di riassetto societario della menzionata società;

Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, ed avente scadenza 31 ottobre 2060;

Visto il contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, contratto sul quale questo Comitato ha espresso parere definitivo con delibera 4 aprile 2001, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2001);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68/2002, S.O. n. 51), con la quale questo Comitato ha proceduto all'approvazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (c.d. «Legge obiettivo») e parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2, con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della legge n. 289/2002 prospettate nel dossier aggiornato di valutazione economico-finanziaria del progetto AV/AC Asse Torino-Milano-Napoli, trasmesso con parere favorevole dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e meglio specificati in note dei competenti dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, formulando indicazioni al predetto Ministero delle intrastrutture e dei trasporti affinché, tra l'altro, sottoponesse a questo Comitato la proposta aggiornata di revisione del menzionato contratto di programma;

Vista la nota n. 7294 del 22 aprile 2003 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di 2° *addendum* al contratto di programma 2001-2005;

Vista la nota n. 54188 del 5 giugno 2003 con la quale, in vista della revisione del menzionato contratto di programma, il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze segnala la necessità di effettuare alcune puntualizzazioni in ordine al finanziamento del «sistema AV/AC»;

Considerato che, nella citata delibera n. 2/2003, questo Comitato si era limitato a prendere atto delle modalità di attuazione dell'art. 7 della legge n. 289/2002 per l'asse Torino-Milano-Napoli ed a rilevare che, trattandosi dell'attuazione di disposizione legislativa, nulla ostava a dar corso all'applicazione del nuovo meccanismo di finanziamento nelle more della revisione del citato contratto di programma;

Considerato che il più volte richiamato art. 75 della legge n. 289/2002 fa generico riferimento al «sistema AV/AC» ed all'onere di Infrastrutture S.p.a. di finanziare prioritariamente detto sistema senza delineare ulteriormente la portata della nuova disciplina e senza regolamentare la fase di transizione tra nuova e precedente normativa né in particolare l'eventuale subentro della società negli oneri già assunti dal gestore o dalle sue partecipate e nei finanziamenti ai medesimi accordati;

Considerato che indicazioni più puntuali non sono ritraibili dalla relazione alla norma;

Considerato che, anche in relazione ai tempi necessari per assicurare la piena operatività di Infrastrutture S.p.a., sono emerse criticità suscettibili di bloccare tem-

poraneamente la realizzazione dell'asse menzionato, che per la sua strategicità è in parte ricompreso nel 1° programma delle opere strategiche;

Considerato che nel citato dossier di valutazione economico-finanziaria il costo complessivo dell'asse ferroviario in questione è stato quantificato in 28.790 Meuro, comprensivo degli impegni già assunti, e che è stato indicato il costo delle singole tratte e dei nodi AC;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni intese ad assicurare continuità nella realizzazione dell'opera nel passaggio dal precedente al nuovo meccanismo di finanziamento ed a meglio specificare aspetti non esaustivamente definiti dalla norma e ritenuto che alcune di dette indicazioni debbano essere poi recepite in fase di revisione del più volte menzionato contratto di programma;

Delibera

1. Nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture S.p.a. ed al fine di assicurare la continuità necessaria al finanziamento del «sistema AV/AC» sull'asse Torino-Milano-Napoli, RFI, anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a., potrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 3 miliardi di euro, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.

Dall'accensione di detti prestiti non dovranno derivare, a carico del bilancio dello Stato, oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati nel nuovo modello di finanziamento esposto nella nota n. 10229 del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2003 e del quale questo Comitato ha preso atto nella delibera n. 2/2003 meglio specificata in premessa.

2. Nelle more della conclusione dei suddetti contratti di finanziamento con Infrastrutture S.p.a., RFI e/o le società da questa controllate sono autorizzate a proseguire nella sottoscrizione dei contratti per la realizzazione del «sistema AV/AC» sul citato asse Torino-Milano-Napoli sino al limite di 28.790 Meuro indicato nel dossier di valutazione economico-finanziaria dell'asse medesimo meglio specificato in premessa (limite comprensivo degli impegni già assunti), senza oneri a carico del bilancio dello Stato sia in termini di competenza che di cassa.

3 Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati previsionali relativi ai flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento economico del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli, fisserà con proprio decreto le modalità dell'intervento dello Stato relativamente all'integrazione, attraverso il contratto di programma con RFI, dell'onere per il servizio della parte di debito nei confronti di infrastrutture S.p.a. non adeguatamente remunerabile con tali flussi, nonché relativamente ai contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della linea.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà altresì a fornire indicazioni circa la possibilità di utilizzare le economie di spesa che dovessero realizzarsi su alcune delle tratte dell'asse ferroviario AV/AC Torino-Milano-Napoli su tratte diverse del medesimo asse.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 254

03A09316

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2003.

Autorizzazione all'assistenza fiscale alle imprese alla società «CAF - Imprese Federced S.r.l. - Unipersonale», in Fossò.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «CAF - Imprese Federced S.r.l. - Unipersonale», con sede in Fossò (Venezia), via Provinciale Sud n. 2 - codice fiscale e partita I.V.A. 03434330274, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, dott. Trolese Bertino, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 24 aprile 2003.

Dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza e successivamente integrata è stato rilevato che:

la società si è costituita con atto stipulato in data 29 gennaio 2003, a rogito notaio dott. Marco Gava, n. 35091 di repertorio e n. 4949 di raccolta, registrato a Chioggia il 10 febbraio 2003 al n. 157;

l'unico socio della stessa è la Federazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Federlavoro, con sede in Fossò (Venezia), via Provinciale Sud n. 2 - codice fiscale n. 90092830273 e partita I.V.A. 03377840271;

la suindicata Federazione è aderente all'Associazione cristiana artigiani italiani «A.C.A.I.», con sede in Roma, piazza Capranica n. 78 che, con decreto ministeriale 17 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1993, ha ottenuto il riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata in data 14 aprile 2003 — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — il prof. Perrone Santo Dino, nella sua qualità di presidente *pro-tempore*, ha dichiarato che l'A.C.A.I., è in possesso dei nuovi requisiti previsti — ai fini della rilevanza nazionale — dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè, di avere 135.000 aderenti che rappresentano più del 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché di avere proprie strutture organizzate in oltre trenta province nel territorio nazionale;

con delega 7 gennaio 2003, rilasciata — ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto n. 241/1997 — l'A.C.A.I. ha autorizzato la Federazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Federlavoro a costituire un centro di assistenza fiscale alle imprese;

con atto in data 4 aprile 2003, a rogito notaio dott. Marco Gava, n. 36072 di repertorio e n. 5151 di raccolta è stato integrato l'atto costitutivo della società «CAF - Imprese Federced S.r.l. - Unipersonale», con le precisazioni della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per la costituzione del CAF stesso, nonché dell'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

il capitale sociale, pari a € 52.000,00 risulta interamente versato, presso la Banca del Veneziano, Agenzia di Fossò;

in data 3 giugno 2003 la società ha stipulato con BPB Assicurazioni - Gruppo Banca Popolare di Bergamo - CV - Agenzia di Empoli - la polizza assicurativa n. 085000000785/0 con massimale di € 1.033.000,00, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

dalla relazione tecnica prodotta — ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999 — risulta che il CAF si avvale della società di servizi «Feder. Servizi sportivi S.r.l.», con sede in Roma, via Vitorchiano n. 107/109 - codice fiscale n. 07441631004, il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalla Federazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Federlavoro, che ha costituito il CAF;

i responsabili fiscali sono il rag. Francesco Apostoli, iscritto al n. 908 del collegio dei ragionieri della provincia di Brescia e il rag. Marco Perciballi, iscritto al n. 4118 del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Roma, per i quali i rispettivi collegi hanno certificato l'insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari a loro carico;

i componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente e della società di servizi hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Si fa obbligo alla società «CAF - Imprese Federced S.r.l. - Unipersonale» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni del CAF, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - attribuzioni alle direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 62 e 66;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

deliberazione 13 dicembre 2000, art. 11 - statuto dell'Agenzia delle entrate;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

Disciplina normativa.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - capo V - disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Venezia, 22 luglio 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A09123

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2003.

Revoca del decreto direttoriale 23 maggio 2000 di autorizzazione al CAF «Centrimprese S.r.l.», in Pesaro ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle nonne statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provvedimento del 23 maggio 2000 con il quale il Centro di assistenza fiscale Centrimprese S.r.l., con sede in Pesaro, via Strada delle Marche n. 58, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01021510415, era stato autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese concessa con decreto del direttore regionale delle Marche del 23 maggio 2000 alla società Centrimprese S.r.l., iscritta al n. 51 dell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

L'8 marzo 2000 la società Centrimprese S.r.l., rappresentata dal sig. Pedinotti Giancarlo nato a Fano (Pesaro) il 17 settembre 1932, ha prodotto formale istanza di autorizzazione all'esercizio di attività di assistenza fiscale alle imprese.

Dopo aver verificato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale, la direzione regionale delle Marche ha rilasciato, con decreto direttoriale 23 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1º giugno 2000, formale atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Il CAF Centrimprese S.r.l. è stato iscritto al n. 51 dell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Con nota prot. n. 1 del 5 febbraio 2003 la società ha chiesto la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, in quanto l'assemblea straordinaria dei soci, come da verbale redatto in data 24 gennaio 2003 dal notaio Luisa Rossi di Pesaro, ha deliberato la modifica della denominazione della società in «Ascom Turismo S.r.l.» e la sostituzione dell'attività sociale in attività di agenzia di viaggio e connesse.

Con nota prot. n. 2 del 19 febbraio 2003 l'amministratore unico ha comunicato l'effettiva cessazione dell'attività di assistenza fiscale a decorrere dal 24 gennaio 2003.

Col presente atto si accoglie la richiesta della società e si dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese concessa col provvedimento del 23 maggio 2000.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, alla Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio, e alla società interessata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 22 luglio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A09146

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2003.

Autorizzazione all'assistenza fiscale alle imprese alla società «Centro di assistenza fiscale per le imprese Unioncaf S.r.l.», in forma abbreviata «Unioncaf S.r.l.», in Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Centro assistenza fiscale per le imprese Unioncaf S.r.l.», in forma abbreviata «Unioncaf S.r.l.», con sede legale in via A. Borin n. 48 - c.a.p. 31100 Treviso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03782630267, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, dott. Diego Moscheni, è stata autorizzata

ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 18 febbraio 2003.

Dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza e successivamente integrata, è stato rilevato che:

la società si è costituita con atto stipulato in data 6 febbraio 2003, a rogito notaio dott. Paolo Valvo, n. 280.537 di repertorio e n. 13.369 di raccolta, registrato a Conegliano l'11 febbraio 2003 al n. 222;

i soci della stessa sono:

l'Unione artigiani italiani, in sigla «U.A.I.», Confederazione sindacale nazionale, con sede in Frosinone, via Marco Tullio Cicerone, n. 188, codice fiscale 97075480588, che, con decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, ha ottenuto il riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

l'Unionlavoro, Unione delle piccole e medie imprese degli artigiani e lavoratori autonomi, con sede in Treviso, via G. D'Annunzio n. 19, codice fiscale 12768500154; l'A.L.P.E.T., Associazione per la tutela dei lavoratori e pensionati della provincia di Trento con sede in Ala (Trento), via S. Martino n. 16 - codice fiscale 01789170220;

le due associazioni da ultimo menzionate, in sede di costituzione del CAF con l'atto suindicato, hanno aderito alla predetta «U.A.I.» dalla quale hanno ricevuto delega, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 241/1997;

il capitale sociale, pari a € 52.000,00, risulta interamente versato presso la Veneto Banca, filiale di Treviso, e sottoscritto dai soci per le quote appresso indicate:

«Unione artigiani italiani», in sigla «U.A.I.», nella misura del 30%, pari a € 15.600,00;

«Unione delle piccole e medie imprese, degli artigiani e dei lavoratori autonomi, in sigla «Unionlavoro», nella misura del 35%, pari a € 18.200,00;

«Associazione per la tutela dei lavoratori e pensionati della provincia di Trento», in sigla «A.L.P.E.T», nella misura del 35%, pari a € 18.200,00;

in data 7 maggio 2003 la società ha stipulato con Unipol Assicurazioni la polizza assicurativa n. 37854096, con massimale di € 1.500.000,00, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

dalla relazione tecnica prodotta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999, risulta che le attività proprie dell'assistenza fiscale saranno espletate direttamente ed esclusivamente dal CAF, senza avvalersi di società di servizi, sia presso la sede legale del CAF, che presso le sedi operative appresso indicate:

via A. Borin, n. 48 - c.a.p. 31100 Treviso;

via Carlo Giuseppe Merlo, n. 1 - c.a.p. 20121 Milano;

via Amalasunta, n. 6 - c.a.p. 48100 Ravenna;

via Marco Tullio Cicerone, n. 188 - c.a.p. 03100 Frosinone;

via Perrone, n. 42 - c.a.p. 81050 S. Andrea del Pizzone - Francolise (Caserta);

il responsabile fiscale è il dott. Giovanni De Vardo, nato a Milazzo (Messina) il 16 gennaio 1965, iscritto al n. 40147 dell'ordine dei dottori commercialisti di Messina, che ha prodotto la certificazione di insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari a suo carico;

i componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e dal regolamento decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Si fa obbligo alla società «Centro di assistenza fiscale per le imprese Unioncaf S.r.l.» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni del CAF, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 62 e 66;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

deliberazione 13 dicembre 2000, art. 11 - Statuto dell'Agenzia delle entrate;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

Disciplina normativa.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - capo V - Disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Venezia, 22 luglio 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A09147

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 29 luglio 2003.

Atto di affidamento in gestione degli impianti in esecuzione della convenzione tra commissario delegato, Enea e Sogin del 13 maggio 2003. (Ordinanza n. 9/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, e, in particolare, art. 1 comma 4);

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista la Convenzione del 13 maggio 2003 stipulata tra il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, Enea e Sogin;

Visto l'atto di scioglimento e di messa in liquidazione del «Consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare (SICN)», giusta deliberazione del consiglio direttivo del Consorzio stesso del 19 giugno 2003, con efficacia al 1º luglio 2003, risultante dal verbale notarile di riunione del dott. Marco De Luca, repertorio 20832; l'ordinanza n. 8 del 9 luglio 2003 del commissario delegato, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che in data 29 luglio 2003 l'amministratore delegato di Sogin S.p.a., e il direttore generale di Enea hanno sottoscritto un accordo complessivo formalizzato nell'«Atto di affidamento in gestione degli impianti in esecuzione della convenzione tra commissario delegato, Enea e Sogin del 13 maggio 2003» finalizzato al pieno raggiungimento degli obiettivi contemplati nell'OPCM n. 3267/2003;

D'intesa con il commissario straordinario di Enea, formalizzata con sua lettera del 29 luglio 2003, prot. CMS/2003/1241, riportata in allegato sotto la lettera «A»;

Dispone:

1. L'esecutività dell'«Atto di affidamento in gestione per l'esecuzione della convenzione del 13 maggio 2003», sottoscritto in data 29 luglio 2003 tra Enea e SO.G.I.N. S.p.a., riportato in allegato sotto la lettera «B».

2. In virtù della presente ordinanza, Enea continuerà ad esercire le attività nucleari che rimangono a suo carico, e le cui licenze sono ricomprese in quelle degli impianti affidati in gestione a SO.G.I.N. alle medesime condizioni e limiti attualmente vigenti, fino alla concessione allo stesso Enea delle specifiche licenze da parte delle competenti autorità. A tal fine l'Enea richiederà alla competenti autorità, entro il 30 settembre 2003 le specifiche autorizzazioni per l'esercizio delle menzionate attività nucleari.

3. La comunicazione della presente ordinanza e degli allegati «A» e «B» al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA, a SO.G.I.N. S.p.a.

4. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con omissione degli allegati «A» e «B».

Roma, 29 luglio 2003

Il commissario delegato: JEAN

03A09134

ORDINANZA 29 luglio 2003.

Nomina del nuovo direttore del centro di direzione e coordinamento. (Ordinanza n. 10/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 1 del 21 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, con cui veniva costituita l'organizzazione della struttura di supporto alle attività del commissario delegato composta da SO.G.I.N. S.p.a. e dal centro di direzione e coordinamento, come riportato nello schema «A» allegato alla predetta ordinanza;

Considerato che il prefetto F. Paolo Palmeri, direttore del centro di direzione e coordinamento, in data 1º luglio 2003, è stato collocato a riposo;

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere alla sostituzione del medesimo con altro dirigente del Ministero dell'interno;

Ritenuta l'opportunità, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del citato centro di direzione e coordinamento ed assicurare una qualificata presenza del Ministero dell'interno nella struttura commissariale, di provvedere alla sostituzione del prefetto F. Paolo Palmeri con il vice-prefetto Vittorio Piscitelli, già vice direttore centro di direzione e coordinamento;

Sentito il capo di Gabinetto del Ministero dell'interno che con nota del 17 luglio 2003 ha espresso il suo concorde parere sulla opportunità di nominare direttore del centro di direzione e coordinamento, in sostituzione del prefetto F. Paolo Palmeri, il vice-prefetto Vittorio Piscitelli;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3267/2003, con effetto immediato, la nomina, in sostituzione del prefetto F. Paolo Palmeri, del nuovo direttore del centro di direzione e coordinamento della struttura del commissario delegato nella persona del vice prefetto Vittorio Piscitelli.

2. Restano invariati gli altri componenti della struttura di cui all'allegato «A» della citata ordinanza commissariale n. 172003, i cui compiti e le modalità di raccordo con la struttura di coordinamento e monitoraggio costituita nell'ambito del Dipartimento della protezione civile e con la commissione tecnico-scientifica nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri e le regioni interessate, sono riportati nel documento allegato alla citata ordinanza n. 1/2003 sotto la lettera «B».

3. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il commissario delegato: JEAN

03A09135

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 luglio 2003.

Modificazione allo statuto. (Facoltà di scienze della formazione).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di scienze della formazione, nell'adunanza del 21 maggio 2003, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di 10 unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 16 giugno 2003;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di scienze della formazione, viene aumentato di 10 unità e diventa:

«facoltà di scienze della formazione .... 38»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 luglio 2003

Il rettore: ORNAGHI

03A09093

DECRETO RETTORALE 23 luglio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Viste le motivate proposte formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nelle adunanze del 18 luglio 2002 e del 18 giugno 2003, intese ad ottenere nel complesso le seguenti variazioni agli organici dei professori e dei ricercatori:

incremento di una unità dei posti di professore di ruolo di prima fascia;

incremento di una unità dei posti di professore di ruolo di seconda fascia;

decremento di una unità dei posti di ricercatore universitario;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 7 luglio 2003;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene aumentato di una unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 68»

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene aumentato di una unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 243»

il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene diminuito di una unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 492»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 luglio 2003

Il rettore: ORNAGHI

03A09094

PREFETTURA DI TERNI

DECRETO 23 giugno 2003.

Iscrizione della società cooperativa «C.E.S.T.A.M. servizi tecnici amministrativi», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni.

IL PREFETTO

Visto il precedente D.P. protocollo n. 6307 del 18 marzo 1980, con la quale si iscriveva la società cooperativa «C.E.S.T.A.M. servizi tecnici amministrativi a r.l.», con sede in Terni, largo Don Minzoni n. 4, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, nella sezione produzione e lavoro;

Visti gli atti d'ufficio;

Accertato che la predetta cooperativa non possiede i requisiti per essere iscritta nella sezione produzione e lavoro;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 29 gennaio 2003;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.S.T.A.M. servizi tecnici amministrativi», corrente in Terni alla via Don Minzoni n. 4, è iscritta a decorrere dalla data del presente D.P., nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, nella sezione mista.

Terni, 23 giugno 2003

Il prefetto: FRANCA

03A09125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 agosto 2003

Dollaro USA	1,1312
Yen giapponese	134,04
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,70650
Corona svedese	9,2671
Franco svizzero	1,5426
Corona islandese	90,00
Corona norvegese	8,2425
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,58716
Corona ceca	32,205
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,64
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6463
Lira maltese	0,4279
Zloty polacco	4,3698
Leu romeno	37280
Tallero sloveno	234,9950
Corona slovacca	41,860
Lira turca	1586500
Dollaro australiano	1,7195
Dollaro canadese	1,5656
Dollaro di Hong Kong	8,8225
Dollaro neozelandese	1,9265
Dollaro di Singapore	1,9846
Won sudcoreano	1333,29
Rand sudafricano	8,3126

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09576

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pluset».

Estratto decreto n. 76 del 17 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario PLUSET (gonadotropine ipofisarie suine).

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. sito in C/Barcelones 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Valles Barcellona (Spagna).

Produttore: Kern Pharma S.L. - C/Venus, 72 Colon II Terrassa - Barcellona (Spagna). Confezionamento fiale e controllo qualità: Laboratorios Calier S.A. C/Bacelones 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Valles Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: astuccio con 2 flaconcini in vetro da 10 ml liofilizzato + 1 flacone di vetro da 20 ml di diluente - A.I.C. n. 101400012.

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: ormone folIicolo stimolante (FSHp) 500 ui, ormone luteinizzante (LHp) 500 ui;

eccipienti: nessuno;

solvente: clorocresolo 0,02 g, soluzione fisiologica sterile, apirogena 20 ml.

Specie di destinzione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: induzioni della superovulazione.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09267

Autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on».

Estratto decreto n. 78 del 18 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTIX SPOT-ON per cani oltre 10 kg fino a 25 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: KVP-Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH Kiel-Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 1 pipetta da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628018;

blister da 2 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628020;

blister da 3 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628032;

blister da 4 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628044;

blister da 6 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628057.

Composizione: principi attivi:

imidacloprid 250 mg/pipetta;

permetrina 1250/mg pipetta.

Antiossidante: idrossitoluene butilato 2,5 mg/pipetta.

Specie di destinzione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione ed il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) e da pulci (Ctenocephalides spp.), nonché la repulsione di zanzare e di flebotomi nei cani.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 79 del 18 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTIX SPOT-ON per cani oltre 4 kg fino a 10 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: KVP-Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH Kiel-Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 1 pipetta da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626014;

blister da 2 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626026;

blister da 3 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626038;

blister da 4 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626040;

blister da 6 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103628053.

Composizione: principi attivi:

imidacloprid 100 mg/pipetta;

permetrina 500/mg pipetta.

Antiossidante: idrossitoluene butilato 1,0 mg/pipetta.

Specie di destinzione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione ed il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) e da pulci (Ctenocephalides spp.), nonché la repulsione di zanzare e di flebotomi nei cani.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09269-03A09268

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Ciclogonina».

Estratto provvedimento n. 170 del 23 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CICLOGONINA soluzione iniettabile nelle confezioni flacone liof. 1000 u.i. + flacone liof. 5000 u.i. + flacone solv. 25 ml - A.I.C. n. 100213.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia - via Nettunense n. 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto: richiesta variazione autorizzazione fabbricazione limitatamente alla confezione Ciclogonina 5000.

È autorizzata la specialità medicinale in oggetto l'aggiunta del sito di produzione Laboratorios Syva S.A. - avv. Parroco Pablo Dìez n. 49-57 - 24010 Leon-Spain per tutte le fasi di produzione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09264

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol».

Estratto decreto n. 84 del 24 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FLUBENOL (flubendazolo) compresse Palatabili per gatti (nuova forma faramaceutica della specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata), alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano) - via Michelangelo Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: Parapharm A/S - Vassingerodvej 3/7 - DK-3540 Lynge (Danimarca).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.: scatola da 2 compresse palatabili da 88 mg - A.I.C. n. 100002031.

Composizione: una compressa contiene:

principio ativo: flubendazolo mg 88;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni del gatto dai seguenti parassiti:

ascaridi (Toxocara cati, Toxascaris leonina);

anchilostomi (Uncinarla stenocefala, Ancylostoma tubaeformis).

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: la vendità è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria ripetibile, in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Ciclogonina».

Estratto provvedimento n. 171 del 23 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CICLOGONINA soluzione iniettabile nelle confezioni flacone liof. 1000 u.i. + flacone solv. 5 ml, flacone liof. 5000 u.i. + flacone solv. 25 ml - A.I.C. n. 100213.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia - via Nettunense n. 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto: richiesta variazione autorizzazione fabbricazione limitatamente alla confezione flacone liof. 1000 u.i. + flacone solv. 5 ml.

È autorizzata la specialità medicinale in oggetto l'aggiunta del sito di produzione Laboratorios Syva S.A. - avv. Parroco Pablo Dìez n. 49-57 - 24010 Leon-Spain per tutte le fasi di produzione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09265

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Daflon».

Estratto decreto n. 224 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DAFLON, rilasciata alla società Les Laboratoires Servier, con sede in 22 Rue Garnier 92200 Neuilly Sur Sein - Francia, nelle confezioni:

«375 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 023356013;

«500 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 023356025.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09274

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Artz».

Estratto decreto n. 225 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ARTZ, rilasciata alla società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in via Reno n. 5 - Roma, nelle confezioni:

«25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2,5 ml - A.I.C. n. 028829012.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: gonartrosi di lieve e media gravità.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09275

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sibelium».

Estratto decreto n. 226 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SIBELIUM, rilasciata alla società Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), nelle confezioni:

A.I.C. n. 024396020 - 50 capsule 5 mg;

A.I.C. n. 024396044 - 50 compresse 10 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie o nei quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024396020 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 024396044 - «10 mg compresse» 50 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09276

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flebostasin R».

Estratto decreto n. 227 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLEBOSTASIN R, rilasciata alla società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in via Reno n. 5 - Roma, nelle confezioni:

30 capsule - A.I.C. n. 028424012.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule - A.I.C. n. 028424012.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09272

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Norzetam».

Estratto decreto n. 228 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NORZETAM, rilasciata alla società I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi n. 7 - Milano, nella confezione:

OS 30 bustine monodose 2,5 ml - A.I.C. n. 023845035.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: deterioramento cognitivo di grado lieve nell'anziano.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«833,25 mg/2,5 ml soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 023845035.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09271

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fludarene».

Estratto decreto n. 229 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUDARENE, rilasciata alla società Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede in via E. Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano), nelle confezioni:

«200 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 024477022.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: stati di fragilità capillare.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09273

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Meralop».

Estratto decreto n. 230 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MERALOP, rilasciata alla società Farmila-Thea Farmaceutici S.r.l., con sede in via Vincenzo Gioberti n. 1 - Milano, nelle confezioni:

«400 mg capsule molli» 20 capsule - A.I.C. n. 023529023.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: stati di fragilità capillare.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09270

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Traumal».

Estratto decreto n. 231 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TRAUMAL, rilasciata alla società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in S.S. Varesina, 233 - km 20,5 Origgio (Varese), nelle confezioni:

A.I.C. n. 024170019 - gel 40 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: traumatologia minore.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024170019 - «2% + 1% gel» tubo 40 g.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09286

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cerebropan».

Estratto decreto n. 270 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CEREBROPAN, rilasciata alla società Kedrion S.p.a., con sede in Località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli Barga (Lucca), nelle confezioni:

A.I.C. n. 023814039 - 12 fiale 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023814041 - iv 4 flac 3 g 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023814054 - gocce orali 30 ml 10 g (sospesa);

A.I.C. n. 023814066 - 40 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 023814078 - iniett. 12 fialoidi 3 g 15 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: deterioramento cognitivo di grado lieve nell'anziano.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 023814039 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 023814041 - «3 g/15 ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 023814054 - «10 g/30 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023814066 - «800 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 023814078 - «3 g/15 ml soluzione iniettabile» 12 fiale.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09285

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Miocardin».

Estratto decreto n. 271 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIOCARDIN, rilasciata alla società Magis Farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali 34-36-38 - Brescia, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025713013 - 10 flaconi orali 10 ml;

A.I.C. n. 025713088 - 10 flaconi orali 2 g 10 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: deficienze primarie e secondarie di carnitina.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard delta Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025713013 - «100 mg/ml soluzione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 025713088 - «200 mg/ml soluzione orale» 10 contenitori monodose.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09284

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glutanil».

Estratto decreto n. 272 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLUTANIL, rilasciata alla società Bioprogress S.p.a., con sede in Via Aurelia, 58 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 028369015 - 10 flac.ni 300 mg + 10 f. solv;

A.I.C. n. 028369027 - 10 flac.ni 600 mg + 10 f. solv.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 028369015 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml;

A.I.C. n. 028369027 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09283

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Doven».

Estratto decreto n. 273 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DOVEN, rilasciata alla società Eurofarmaco S.r.l., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025738055 - «forte» 20 bustine 450 mg;

A.I.C. n. 025738067 - crema tubo 40 gr 5%;

A.I.C. n. 025738079 - 30 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 025738081 - 20 compresse 300 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025738055 - «450 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025738067 - «5% crema» tubo 40 g;

A.I.C. n. 025738079 - «150 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025738081 - «300 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09282

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Venolen».

Estratto decreto n. 275 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VENOLEN, rilasciata alla società Pharma Line S.r.l., con sede in via Cavriani, 8 - Mantova, nelle confezioni:

A.I.C. n. 021335029 - 20 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 021335043 - pomata 2% 40 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: sintomi attribuibili ad insufficenza venosa; stati di fragilità capillare.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 021335029 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 021335043 - «2% crema» tubo 40 g.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09281

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Metadoxil».

Estratto decreto n. 276 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale METADOXIL, rilasciata alla società Laboratori Baldacci S.p.a., con sede in via S. Michele degli Scalzi n. 73 - Pisa, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025316011 - 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 025316023 - «300 mg soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 025316035 - 10 flac.ni orali 500 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: etilismo acuto e cronico.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025316011 - «500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025316023 - «300 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 025316035 - «500 mg/15 ml soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09280

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Treparin».

Estratto decreto n. 277 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TREPARIN, rilasciata alla società Nuovo consorzio sanitario nazionale S.r.l., con sede in Vetonio, 6 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 023797119 - 50 capsule U.L.S. 250;

A.I.C. n. 023797121 - iniett 10 fiale U.L.S. 600.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: ulcere venose croniche.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 023797119 - «250 LRU capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 023797121 - «600 LRU/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09279

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Farnitin».

Estratto decreto n. 278 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FARNITIN, rilasciata alla società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (Napoli), nelle confezioni:

A.I.C. n. 027990011 - 10 flaconcini monodose 1 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: deficienze primarie e secondarie di carnitina.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027990011 - «1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09278

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hyalgan».

Estratto decreto n. 279 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale HYALGAN, rilasciata alla società Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova), nelle confezioni:

A.I.C. n. 026354011 - 1 flaconcino 20 mg 2 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: gonartrosi di lieve e media gravità.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 026354011 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 flaconcino 2 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09277

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501187/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.